

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 400/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 686 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Guglielmo PELLEGRINO, Paolo Luigi FILOSA e della società A.S.D. REAL AVERSA 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

GUGLIELMO PELLEGRINO, Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Aversa 1925 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di "post" pubblicati sulla pagina del social network "facebook" della società A.S.D. Real Aversa 1925 denominata "Real Agro Aversa" ed a mezzo di un'intervista riportata sul quotidiano nazionale "Il mattino", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e dell'onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di giustizia sportiva, nonché dell'Istituzione Federale nel suo complesso considerata;

PAOLO LUIGI FILOSA, Direttore Sportivo dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Aversa 1925 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di "post" pubblicati sulla pagina del social network "facebook" della società A.S.D. Real Aversa 1925 denominata "Real Agro Aversa" ed a mezzo di un'intervista riportata sulla testata giornalistica "online" "m.tuttoserial.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e dell'onore della classe arbitrale;

A.S.D. REAL AVERSA 1925, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo Luigi FILOSA e dal Sig. Guglielmo PELLEGRINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL AVERSA 1925;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Guglielmo PELLEGRINO, di mesi uno (1) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Paolo Luigi FILOSA e di €500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL AVERSA 1925;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina